



Regione autonoma della Valle d'Aosta  
Assessorato dell'Agricoltura e Foreste

Regione autonoma della Valle d'Aosta  
Assessorato dell'Agricoltura e Foreste  
Servizio tutela dell'ambiente  
naturale e delle foreste

X ANGIUA  
INSERIRE CIRCOLAR INSERPODENT  
CRONOLOGICAMENTE

OK

Aosta, <sup>20</sup> 16.9.1982

4280  
Prot. n. 4885  
Posiz. I-1-1

CORPO FORESTALE VALDOSSANO	
Stazione di Aymavilles	
DATA ARR.	20.9.1982
PROT. N.	586 VGS I/16

IX/7

- Alle Stazioni Forestali  
LORO SEDI

e.p.c. - All'Ufficio Sanzioni  
Amministrative della  
Regione

S. E. D. E

" " " - Ai Comuni della Regione  
LORO SEDI

OGGETTO: Legge regionale 1 aprile 1977, n. 18 - Definizione  
del concetto di "ospite".-

Il 2° comma dell'art. 2 della legge regionale cita  
ta in oggetto, testualmente recita: "La circolazione ed il  
parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprie-  
tari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed  
a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragio-  
ne di abitazione o dimora o lavoro o servizio.

Ora, più volte, nel servizio di vigilanza espletato  
per l'applicazione della legge regionale in oggetto, in as-  
senza di circolari esplicative, si è constatato come sia dif-  
ficile per l'agente dare una chiara valutazione del concet-  
to di "ospite" e come talune possibili interpretazioni pos-  
sano praticamente portare ad un contenzioso sempre aperto  
con la Regione, alla quale vanno indirizzati gli eventuali  
ricorsi.

Anche per non vanificare lo spirito della legge, si  
ritiene pertanto opportuno dare una definizione per quanto

/...

possibile precisa su cosa si intenda per "ospite" e quindi, in definitiva, su chi può circolare sotto questa etichetta al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge.

In base alle realtà emerse in sede di applicazione della legge, sentito il parere dell'Ufficio Sanzioni Amministrative della Regione, si ritiene che con la definizione di "ospiti" si intendano:

- a) coloro che sono accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione;
- b) coloro che dimostrino di essere "aspettati su" da una persona titolare del diritto di circolazione;
- c) coloro che dimostrino di avere la chiave della abitazione o dell'alpeggio nella quale saranno "ospitati", anche in assenza o senza essere accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione.

I rifugi alpini, per la loro particolare natura giuridica, pur essendo aperti al pubblico, non rientrano nella definizione di "locale pubblico", come può essere un albergo, ristorante, bar, ecc. e quindi, come tali, la circolazione indiscriminata delle autovetture sulle strade di accesso o di avvicinamento ai rifugi risulta vietata, né è applicabile, in questo caso, il concetto di ospite a coloro che vi accedono, a meno che non siano direttamente accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(M. ANDRIONE)



TN/ib